



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Invito a conciliare indicando termini, per il ricorrente, per far pervenire la sua proposta e, per controparte, per replicarvi con controproposta (Corte dei conti)

È potere-dovere del giudice, nel contesto del case management che gli compete, rendere effettive le specifiche previsioni sui tentativi di conciliazione e il più generale favor dell'ordinamento per le soluzioni [conciliative](#) (da ultimo, si veda la recente [legge 26 novembre 2021, n. 206](#)). Ciò posto, considerato che la parte ha manifestato la propria disponibilità a comporre la lite e che l'art. 164 c.g.c. prevede che, anteriormente alla discussione della causa e della decisione sul merito del contendere, venga obbligatoriamente esperito un tentativo di conciliazione inter partes, va concesso (alla luce della natura della lite, delle condizioni delle parti e del loro contegno processuale) un breve termine per consentire alle parti di maturare un consapevole convincimento al riguardo e, ferma la loro autonomia, appare opportuno enucleare i oggetto e parametri che le stesse considereranno ai fini della manifestazione dei loro intendimenti e, al contempo, procedimentalizzare l'iter conciliativo (nell'ottica di una maggiore efficienza dei risultati), appalesandosi l'opportunità – promossa dal canone di ragionevole durata – della fissazione di un breve termine entro il quale parte ricorrente dovrà far pervenire la sua proposta e di un successivo, altrettanto breve, termine entro il quale controparte dovrà replicarvi in senso, totalmente o parzialmente, adesivo o viceversa ostativo (formulando, in ipotesi, una controproposta che tenga, tra l'altro, conto della possibilità di rateizzare il quantum debeatur).

...omissis...

PREMESSO CHE

All'esito del giudizio incardinato dall'Inps al fine di conseguire la condanna del sig. OMISSIS, odierno ricorrente, al pagamento in suo favore dell'importo di € 97.794,25, detratte le somme medio tempore trattenute giusta ritenute cautelari operate sulle pensioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria, questa Corte accoglieva il ricorso, con la sentenza n. 42/2015, non appellata.

In data 10 dicembre 2020, l'Inps ha notificato alla parte privata l'ordinanza-ingiunzione ex art. 2 R.D. n. 639/1910, oggi opposta, con la quale ha chiesto il pagamento dell'importo di € 75.742,86, oltre interessi nella misura di legge.

Con ricorso (originariamente incardinato avanti al Tribunale del Lavoro, che ha successivamente declinato, con sentenza n. 499/2021, la iurisdictio in favore di questo Giudice contabile), il sig. OMISSIS ha chiesto dichiararsi inefficace, nulla e illegittima l'ordinanza-ingiunzione a lui notificata.

Più segnatamente, la parte ha dedotto: che l'Inps avrebbe già recuperato mensilmente l'importo di € 22.051,39; che l'Istituto avrebbe ingiustamente chiesto la condanna alla restituzione delle somme percepite al lordo, anziché al netto, omettendo di considerare che il OMISSIS avrebbe già onorato le dovute imposte; che gli interessi non sarebbero dovuti; che la pretesa creditoria risulterebbe estinta per intervenuta prescrizione decennale; che l'ordinanza-ingiunzione risulterebbe illegittima, per essere mancato l'invio, da parte dell'Inps, di una "preventiva comunicazione di messa in mora".

In data 3 aprile 2022, si è costituito in giudizio l'Inps, che, con ampie argomentazioni, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per La Nuova Procedura Civile violazione del principio del ne bis in idem, nel merito chiedendo il suo rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza-ingiunzione opposta.

All'udienza del 14 aprile 2022, sono comparsi, per il ricorrente, l'avv. *omissis* e, per l'Inps, l'avv. *omissis*

CONSIDERATO CHE

in sede di ricorso, parte ricorrente ha manifestato la propria disponibilità a comporre la lite (pag. 8 dell'atto introduttivo);

tale intentio è stata espressamente confermata all'udienza del 14 aprile 2022, in seno alla quale il OMISSIS ha rinunciato al motivo di ricorso inerente alla prescrizione estintiva e a quello concernente l'asseritamente mancata notifica di una "preventiva comunicazione di messa in mora";

la rinuncia ai detti motivi è stata accompagnata dalla conferma della volontà conciliativa (v. il verbale del 14 aprile 2022)

RITENUTO CHE

l'art. 164 c.g.c. prevede che, anteriormente alla discussione della causa e della decisione sul merito del contendere, venga obbligatoriamente esperito un tentativo di conciliazione inter partes;

il disposto, che trova precipue corrispondenze nel rito del lavoro (art. 420 c.p.c.) e nel processo civile ordinario (art. 185-bis c.p.c.) è espressivo di un generale favor dell'ordinamento per le soluzioni conciliative (da ultimo, riflesso nella recente legge 26 novembre 2021, n. 206 – «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»; in chiave comparatistica, si veda, ad es., il «*Civil Justice Council Compulsory ADR Report*» del giugno 2021);

è potere-dovere del giudice, nel contesto del case management che gli compete, rendere effettive le specifiche previsioni sui tentativi di conciliazione e il più generale favor di cui si è detto;

nel caso di specie, la natura della lite, le condizioni delle parti e il loro contegno processuale suggeriscono la concessione di un breve termine per consentire al ricorrente e alla convenuta di maturare un consapevole convincimento;

ferma l'autonomia delle parti nel determinarsi, appare opportuno enucleare i parametri che le stesse considereranno ai fini della manifestazione dei loro intendimenti e, al contempo, procedimentalizzare l'iter conciliativo nell'ottica di una maggiore efficienza dei risultati;

quanto all'oggetto, valuteranno le parti inter alia la possibilità di rateizzare l'importo;

quanto ai parametri, vorranno le parti considerare che l'ordinanza-ingiunzione discende da pronuncia di primo grado divenuta res iudicata e che parte ricorrente appare – per come dedotto e documentato in sede di ricorso – nullatenente e di età notevolmente avanzata (il OMISSIS risulta, infatti, essere nato nel 1922); quanto all'iter, si appalesa l'opportunità ^{La Nuova Procedura Civile} – promossa dal canone di ragionevole durata – della fissazione di un breve termine entro il quale parte ricorrente dovrà far pervenire la sua proposta e di un successivo, altrettanto breve, termine entro il quale l'Inps dovrà replicarvi in senso, totalmente o parzialmente, adesivo o viceversa ostativo (formulando, in ipotesi, una controproposta che tenga, tra l'altro, conto della possibilità di rateizzare il quantum debeatur)

PQM

La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna – in composizione monocratica
INVITA

le parti all'esperimento di un tentativo di conciliazione della lite e, per l'effetto,

ONERA

parte ricorrente a far pervenire all'Inps la propria proposta conciliativa entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della presente ordinanza

ONERA

l'Inps a prendere espressa e specifica posizione in ordine alla proposta conciliativa, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della proposta stessa, aderendovi in toto o in parte ovvero motivatamente rigettando l'istanza di conciliazione della lite ed eventualmente formulando una controproposta (che tenga, occorrendo, conto della eventuale possibilità di rateizzare l'importo)

ONERA

le parti a documentare l'esito del tentativo di conciliazione entro il quinto giorno antecedente la prossima udienza, autorizzandole a depositare eventuali note conclusive nel medesimo termine

FISSA

la prossima udienza al giorno 12 maggio 2022, h. 11,30.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.

Così disposto nella Camera di consiglio del 14 aprile 2022.

Il Giudice

Firmato digitalmente Andrea Giordano

Depositata in Segreteria il giorno 21 aprile 2022

Il Direttore della Segreteria

Firmato digitalmente dott. Laurino Macerola

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

